

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **838/1988** (ECLI:IT:COST:1988:838)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **05/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12876**

Atti decisi:

N. 838

ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione), convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate), dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali), dell'art. 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell'art. 67, lett. f, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), promossi con ordinanze emesse il 16 novembre 1972 e il 5 novembre 1980 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Ricci Ricciotti Pietro e da Sabena Irene, iscritte al n. 78 del registro ordinanze 1981 e al n. 196 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 111 dell'anno 1981 e n. 225 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 16 novembre 1972 (R.O. n. 78/81), la Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale, nel giudizio proposto da Ricci Ricciotti Pietro, diretto ad ottenere la valutazione, ai fini della pensione, del servizio prestato come ufficiale di complemento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2411, conv. in legge 17 maggio 1938, n. 886, nella parte in cui dispone che non sono utili, ai fini suddetti, i servizi resi a domanda o con il consenso degli interessati e, in ogni caso, quelli non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, salvo che si tratti di servizi prestati volontariamente presso unità mobilitate in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale, in riferimento all'art. 36 Cost., che sancisce il diritto alla pensione quale retribuzione differita;

che, in via subordinata, lo stesso giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si crea tra gli stessi dipendenti statali, secondo che cessino dall'impiego come civili o come militari;

che, con ordinanza del 5 novembre 1980 (R.O. n. 196/83), la stessa Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Irene Sabena quale vedova di Riva Giacomo, dipendente comunale, diretto ad ottenere la computabilità nel servizio utile ai fini della pensione del servizio militare prestato dal de cuius e non riscattato dallo stesso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 22 giugno 1954, n. 523, e art. 113, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto non prevedono la ricongiunzione, a carico dello Stato, di tutti i servizi dei militari non di carriera con quelli resi con iscrizione alla Cassa di previdenza amministrata dal Ministero del Tesoro, nonché dell'art. 67, lett. f, r.d. 3 marzo 1938, n. 680, che dispone il riscatto oneroso dei servizi medesimi, in riferimento all'art. 36 Cost., che riconosce alla pensione carattere di retribuzione differita, e all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica in danno del personale militare rispetto agli altri lavoratori;

che nel giudizio si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione;

che i due giudizi, siccome propongono questioni strettamente connesse, possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza;

Considerato che è rimessa alla discrezione del legislatore la determinazione delle modalità e dei tempi del ricongiungimento, ai fini della pensione, di periodi di servizio prestato presso enti ed amministrazioni diversi, specie se importa aggravii di bilancio, perché alcuni di essi risultano essere privi di copertura previdenziale;

che tra queste modalità è da ricomprendersi il previsto riscatto a cura dello stesso interessato;

che spetta anche allo stesso legislatore la parificazione graduale delle varie situazioni che si verificano per i lavoratori, il che è avvenuto a mezzo di varie disposizioni succedutesi nel

tempo, e che siffatta gradualità è tanto più ragionevole quanto più gli interventi perequativi comportano rilevanti oneri economici per lo Stato;

che gli oneri imposti dal legislatore a determinate categorie di lavoratori (per es. riscatto del servizio militare) non contrasta con il principio costituzionale della corrispondenza della pensione quale retribuzione differita e proporzionata alla qualità ed alla quantità di lavoro;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione), conv. in legge 17 maggio 1938, n. 886, 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate), 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali), 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 67, lett. f, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.